



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

Servizio di Coordinamento della Produzione di Materiali di Armamento

RAPPORTO al PARLAMENTO

del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui lineamenti di politica del Governo

**in materia di esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento.**

Volume I

(ANNO 2006)

INDICE

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.	5
1.1 GENERALITA'	5
1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.	6
a. I principi, i divieti ed i vincoli.....	6
b. I Dicasteri competenti e le fasi amministrative.....	7
d. I Materiali.....	9
e. Le Esclusioni.....	9
f. La normativa per le armi piccole e leggere.....	10
1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.	10
a. Nazioni Unite	10
b. Codice di Condotta Europeo	11
c. Wassenaar Arrangement	12
d. Gruppo di Lavoro COARM	13
1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DI MATERIALI D'ARMAMENTO	14
a. Embarghi e misure restrittive	14
b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale	15
b.1 Differenziazione produttiva.....	15
b.2 Coordinamento amministrativo.....	16
b.3 Armi piccole e leggere.....	17
b.4 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.	17
c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.....	18
c.1 Trasferimento Intracomunitario dei materiali d'armamento.	18
c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.	20
c.3 Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali.....	20
c.4 COARM.	20
c.5 Armi piccole e leggere.....	22
c.6 Trattato promosso in sede ONU sul Commercio di Armi.....	23
2. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2006.	24
2.1 AUTORIZZAZIONI.....	24
a. All'esportazione.....	24
b. All'importazione.....	28

c. Transiti	28
d. Transiti	28
e. Nulla Osta,	28
2.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.....	29
2.3 OPERAZIONI.....	29
a. Esportazioni	29
b. Importazioni.....	30
c. Programmi Intergovernativi.....	30
2.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE	30
2.5 ULTERIORI VALUTAZIONI	31
3. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2007	33
3.1 in ambito nazionale:.....	33
3.2 in ambito europeo:	33
3.3 in ambito internazionale:.....	34
3.4 informazione istituzionale.....	34
Elenco ALLEGATI e TABELLE	35
Allegato "A" Stralcio delle Categorie dei Materiali d'Armamento (D.M. 2003)	
Allegato "B" Elenco dei Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo da parte dell'ONU, dell'Unione Europea e dell'OSCE.	
Allegato "C" Elenco dei Paesi ritenuti dall'ONU responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.	
Tabella "A" AUTORIZZAZIONI all'Esportazione per aree Politiche NATO/UE e non NATO/UE	
Tabella "B" AUTORIZZAZIONI all'Esportazione in ambito NATO/UE	
Tabella "C" AUTORIZZAZIONI all'Esportazione in ambito non NATO/UE	
Tabella "D" AUTORIZZAZIONI all'Esportazione per Aree Geografiche	
Tabella "E" OPERAZIONI di esportazione effettuate verso le aree politiche: Paesi NATO (non UE), Paesi UE e Paesi non NATO/UE	
Tabella "F" OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi NATO/UE.	
Tabella "G" OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi non NATO/UE	
Tabella "H" OPERAZIONI di esportazione per Aree Geografiche	
Tabella "I" Comparazione dei VALORI delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva	
Tabella "L" Comparazione dei VALORI delle OPERAZIONI di esportazione definitiva	
Tabella "M" Andamento delle AUTORIZZAZIONI e delle OPERAZIONI dal 1997 al 2006	
Tabella "N" Valore degli IMPORTI AUTORIZZATI per Istituti di Credito	

Tabella “O”	Andamento dei FLUSSI FINANZIARI su Banche Nazionali e Internazionali (operanti in Italia)
Tabella “P”	Elenco dei materiali AUTORIZZATI per Paese di destinazione.

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento, in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento, è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

Nel corso del 2003 la norma è stata aggiornata – con legge 17 giugno 2003 n. 148 - per dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro, sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, la Gran Bretagna e l'Italia sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa.

1.1 GENERALITA'

Conformemente al dettato costituzionale i trasferimenti di materiali per la sicurezza e difesa a Paesi esteri **non si configurano come un elemento condizionante o come strumento delle relazioni internazionali dell'Italia.**

L'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione in questi consessi costituisce per l'Italia cardini sui quali uniformare la sua politica estera e di difesa.

In questo quadro fondamentale di riferimento si colloca l'interscambio dei materiali, la cooperazione commerciale ed industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare le prioritarie esigenze condivise di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di economicità di acquisizione dei sistemi e di relativa garanzia degli approvvigionamenti.

Le forniture, al fuori dell'UE e dell'Alleanza Atlantica, sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai disposti della normativa nazionale¹ ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l'Italia fa parte e non sono, in alcun caso, determinate dal disegno di rafforzare le capacità militari di questo o quel soggetto estero a discapito di uno o più altri.

I controlli sulle transazioni internazionali di materiali di armamento rappresentano un esercizio particolarmente complesso e delicato.

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

Essi - in un contesto mondiale in continua evoluzione – devono infatti coniugare le riconosciute esigenze di sicurezza e di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale (specialmente in determinate situazioni regionali) con la tutela del comparto industriale per la difesa.

Tale comparto, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei, nostri tradizionali partner industriali nel settore (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale non trascurabile per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione (con importanti ricadute in campo civile) di duttilità e di adattamento alla competizione internazionale anche in mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, riuscendo a collocarsi in posizioni di reale eccellenza in più d'un settore.

E' evidente che la tutela di questo patrimonio deve sempre armonizzarsi con le su richiamate esigenze di sicurezza e di rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali: a questo delicato compito il Governo si applica con scrupolo, trasparenza, equilibrio e pieno senso di responsabilità.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

L'enunciazione di tali principi avviene all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché la cessione di licenze di produzione, devono essere conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali.

Esse altresì devono assicurare le buone relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi ed essere effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese dagli stessi autorizzate.

L'art. 1 fissa anche tutta una serie di divieti e vincoli cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

Sempre all'art. 1 la legge introduce specifici divieti ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali; abbiano come oggetto tipologie di materiali afferenti le armi chimiche, biologiche o nucleari; nonché quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi si sono aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

A questi vincoli vengono inoltre associati anche gli ulteriori e più specifici divieti ad effettuare operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- nei confronti di un paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le relative autorità governative destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

b. I Dicasteri competenti e le fasi amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio anche: le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; gli organi competenti e i termini temporali

entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è affidata, a vario titolo, l'autorità di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa e di sicurezza, di carattere industriale, economico e commerciale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase direttiva e di indirizzo, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, che era stata affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)², con il compito di “formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento”;

Il CISD è stato, successivamente, soppresso ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373.

La delicata funzione è stata, quindi, assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto la devoluzione al Ministero degli Affari Esteri³;

- una seconda fase istruttoria, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;

² era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

³ da esercitare d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico, del Commercio Internazionale e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio.

- una terza fase consultiva nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa si possono avvalere di un ulteriore parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185. Il parere del Comitato è facoltativo per l'autorizzazione alle trattative contrattuali; obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione;
- una quarta fase che attiene alla formalizzazione del provvedimento autorizzativo ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;
- un'ultima fase di controllo finalizzata all'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo da parte dell'operatore.

d. I Materiali.

La normativa ha individuato in modo univoco i materiali che devono essere considerati materiali d'armamento, distinguendoli di fatto dagli altri prodotti, quali quelli ad alta tecnologia suscettibili di uso duale, cioè destinati principalmente ad impieghi civili, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

Nella legge sono elencate le categorie nelle quali rientrano i materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive, sono tali da essere considerati costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

In Vol. I - Allegato "A" sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. L'elenco dei materiali è periodicamente aggiornato in relazione allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

L'elenco dei materiali d'armamento è oggetto di Decreto ministeriale, che è emanato dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati (Vol. II – Appendice "1").

e. Le Esclusioni

Parimenti vengono individuati univocamente i casi che esulano dall'applicazione delle disposizioni di legge.

In particolare sono esclusi:

- a. le esportazioni temporanee effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia [art. 1 comma 9 lettera a)];
- b. le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare [art. 1 comma 9 lettera b)];
- c. i transiti tra paesi NATO di materiali d'armamento ed equipaggiamento [art. 1 comma 9 lettera c)].
- f. La normativa per le armi piccole e leggere

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse: le armi sportive e da caccia e le relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75; le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Il controllo e le autorizzazioni per questi materiali sono previsti da specifica normativa e sono di responsabilità del Ministero dell'Interno.

Nella relazione, comunque, sono riportate le attività svolte in questa materia dalle Amministrazioni.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i fori e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea etc.).

Tra questi di particolare rilievo e connessione con l'applicazione della legge 185/90:

- a. Nazioni Unite

In ambito Nazioni Unite è stato costituito un Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali.

Lo strumento ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni richieste.

b. Codice di Condotta Europeo

Il Codice di Condotta dell'Unione Europea sull'esportazione di armi è stato adottato l'8 giugno 1998 dal Consiglio Affari Generali, come dichiarazione del Consiglio europeo nel quadro della PESC⁴.

L'iniziativa appartiene al secondo pilastro (intergovernativo) e non coinvolge la Commissione Europea.

Il Codice di Condotta nasce nel quadro dei lavori portati avanti all'interno del COARM⁵ con forte e decisivo contributo italiano per costruire un documento il più aderente possibile ai principi della nostra legge.

Esso, pur non essendo un documento giuridicamente vincolante ha una forte valenza politica ed ha il grande pregio di promuovere i principi di trasparenza e di responsabilità dei Paesi Membri, esportatori di materiale d'armamento, nelle operazioni verso paesi terzi.

A tal fine introduce uno scambio di informazioni ed un meccanismo di consultazione tra gli Stati Membri contribuendo ad una progressiva convergenza delle politiche esportative nazionali.

Il Codice fissa otto criteri valutativi basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992).

- **Primo Criterio:** Rispetto degli Accordi Internazionali sottoscritti dagli Stati Membri.
- **Secondo Criterio:** Rispetto dei diritti dell'uomo nel Paese di destinazione finale.

⁴ La Politica Estera e di Sicurezza Comune – PESC è stata introdotta per la prima volta dal Trattato di Maastricht del 1992.

⁵ Gruppo di Lavoro sulle "COventional ARMs) istituito in seno al Consiglio dei Ministri Europeo.

- **Terzo Criterio:** Valutazione della situazione interna del Paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- **Quarto Criterio:** Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.
- **Quinto Criterio:** Sicurezza Nazionale degli Stati membri e dei loro Paesi amici ed alleati.
- **Sesto Criterio:** Comportamento del Paese acquirente riguardo alla Comunità Internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- **Settimo Criterio:** Riguarda la sussistenza del rischio che il materiale d'armamento possa essere sviato all'interno del Paese o venga riesportato verso un utilizzatore finale non ammissibile.
- **Ottavo Criterio:** Concerne la necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica del Paese destinatario.

c. Wassenaar Arrangement

L'intesa di Wassenaar (1996)⁶ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso.

Lo scopo del regime è quello di contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale attraverso azioni volte a “favorire la trasparenza ed una accresciuta responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, al fine di prevenire accumuli destabilizzanti”.

Gli Stati partecipanti, allo scopo di individuare univocamente i materiali rientranti negli obiettivi del controllo previsti dall'Intesa, hanno definito una “Munition list”, articolata su 22 categorie, che include tutti i materiali considerati d'armamento, ed una “list of Dual-use goods and Technologies” articolata su 9 categorie.

⁶ Il nuovo regime succede al “COordinating COmmittee for Multilateral export control” che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

Le due liste vengono regolarmente aggiornate in modo da tener conto dell'evoluzione tecnologica.

L'Intesa prevede che la decisione di autorizzare o negare un trasferimento di un materiale sia basata sulle varie legislazioni nazionali.

Elemento di particolare rilevanza è costituito dal meccanismo di consultazione all'interno del gruppo dei Paesi partecipanti. La consultazione può assumere connotazioni di carattere generale o specifico.

Lo scambio di natura generale è riferita ad un'ampia gamma di argomenti, come le informazioni sui conflitti, le situazioni regionali di particolare rilevanza etc.. Il meccanismo di consultazione di carattere specifico riguarda invece le autorizzazioni ed i dinieghi sui trasferimenti di materiali d'armamento e sui beni e tecnologia Dual – Use.

Numerose sono oramai le categorie dei materiali soggette a notifica nell'ottica di una maggiore trasparenza nei trasferimenti verso Paesi terzi. In particolare devono esser notificati agli Stati Membri i trasferimenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Mezzi corazzati;
 - b. Veicoli blindati da combattimento (ricognizione, posti comando, guerra elettronica e carri ponte);
 - c. Velivoli militari e velivoli a pilotaggio remoto;
 - d. Elicotteri militari e d'attacco;
 - e. Navi da combattimento (compresi i sottomarini con un dislocamento superiore alle 150 ton.);
 - f. Missili e relativi sistemi;
 - g. Armi leggere e di piccolo calibro (compresi i MANPADS⁷).
- d. Gruppo di Lavoro COARM

Il COARM, gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è un organismo che gioca un ruolo primario nella discussione sui temi del trasferimento dei materiali d'armamento ed armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento.

⁷ Man-Portable Air Defense Systems (MANPADS)

In questo ambito si concretizzano le previsioni operative del Codice di Condotta. Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro “COARM” sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità hanno già fatto compiere passi significativi nel coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell’Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d’armamento verso Paesi terzi.

Il COARM pubblica annualmente una dettagliata relazione sui temi in discussione, le informazioni e dati sui trasferimenti e dinieghi provenienti dai Paesi membri.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DI MATERIALI D’ARMAMENTO

L’azione amministrativa nel 2006, finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare, è stata uniformata ai principi, ai vincoli ed ai divieti che promanano dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l’Italia partecipa attivamente.

Tali divieti sono afferenti la materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, nonché dall’applicazione di ulteriori dettami quali l’individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa.

a. Embarghi e misure restrittive

Periodicamente vengono aggiornate la lista dei Paesi⁸ per i quali sono stati elevati embarghi sulla vendita di armi da parte dell’Unione Europea, Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’OSCE.

Si riporta in Vol. I – Allegato “B” l’elenco dei Paesi oggetto di embargo.

Il rilascio o il diniego di autorizzazioni all’esportazione, importazione dei materiali d’armamento da parte dell’Amministrazione è subordinato anche alla situazione rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d’armamento⁹.

⁸ ai sensi dell’art. 1 comma 6 lettera c) della legge 185/90.

⁹ ai sensi dell’art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

Tale valutazione si basa sulle determinazioni delle Nazioni Unite, dell'UE e dell'OSCE.

Si riporta in Vol. I - Allegato "C" l'elenco, elaborato dall'ONU, dei Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.

b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale

b.1 Differenziazione produttiva.

Il comma 3, dell'articolo 1 invita il Governo a predisporre "*misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie del settore della difesa*".

Questa disposizione, come emerge dai resoconti parlamentari dell'epoca, è stata l'espressione dei diversi atteggiamenti dell'opinione pubblica di fronte alle prospettive aperte dalla fine della "guerra fredda". Contestualmente, il comparto industriale della difesa attraversava una profonda crisi.

La conclusione del confronto bipolare, infatti, aveva portato ad una decisa caduta della domanda di equipaggiamenti militari, provocando un eccesso di capacità produttiva soprattutto nell'Europa occidentale. Ne è derivato un profondo processo di ristrutturazione del settore a cui ha fatto seguito una forte riduzione degli occupati, peraltro di elevata qualificazione.

Di qui, la necessità di incentivare tutte le iniziative volte a rendere meno traumatica la trasformazione sotto il profilo occupazionale e, nel contempo, ottimizzare l'utilizzo delle capacità tecnologiche, favorendo il trasferimento di tecnologie dal mercato militare a quello civile, in un'ottica di progressiva integrazione e se possibile riconversione produttiva.

L'esperienza ha dimostrato la non convenienza ad avviare processi di riconversione. Infatti a fronte di una drastica modifica del "core business" di aziende in declino, non sono stati ottenuti sensibili vantaggi in quanto a recupero di produttività e concorrenzialità.

Nei casi nei quali il processo è stato perfezionato, perché in presenza di particolari problematiche di carattere occupazionale, il saldo economico-industriale è stato assolutamente negativo ed a totale carico dello Stato.

I progetti di differenziazione, o meglio, diversificazione produttiva, invece, hanno presentato minori difficoltà, contribuendo a

salvaguardare: i livelli occupazionali; le capacità tecnologiche e produttive nelle aree di eccellenza dell'industria della difesa, ed hanno favorito lo sviluppo di nuove iniziative in campo civile, legate a tali capacità.

La collaborazione oggi tra il settore militare e quello civile, che si evidenzia nella vitalità del settore dei materiali ad alta tecnologia e ad utilizzo duale, è caratterizzata da sempre più rilevanti ricadute, **non solo più a senso unico dal militare al civile.**

Per il futuro i limiti imposti dalla libera concorrenza e dalle direttive comunitarie suggeriscono di calibrare gli interventi governativi a sostegno di progetti di differenziazione produttiva condotti progressivamente, ma autonomamente dal comparto industriale della difesa, nel quadro di organiche strategie aziendali.

b.2 Coordinamento amministrativo.

L'UCPMA, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e con tutti gli altri Dicasteri ed Agenzie, ha frequentemente diretto il consesso interministeriale per individuare soluzioni alle diverse problematiche di carattere procedurale emergenti dall'attività delle Amministrazioni direttamente coinvolte nell'applicazione della legge 185/90.

Nel corso del 2006, inoltre, l'UCPMA ed il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa – hanno proseguito nell'attività di revisione e monitoraggio della lista dei programmi intergovernativi di cui al Vol. II - Appendice "2".

Ulteriori attività di coordinamento hanno riguardato la definizione dei criteri per l'individuazione delle operazioni effettuate "per conto dello Stato" successive alla consegna dei materiali ed essenziali per assicurare il mantenimento in efficienza dei sistemi durante il loro ciclo di vita.

Tali operazioni riguardano, non solo i sistemi italiani, ma anche quelli, coprodotti con altri Governi, per i quali le parti sono prodotte in esclusiva da imprese italiane.

Sono riprese, nell'ultima parte dell'anno, le attività per la realizzazione del sistema informatico interministeriale per la gestione delle procedure amministrative legate all'attuazione della legge 185/90. Solo nel tardo dicembre 2006, infatti, sono stati resi

disponibili i fondi necessari per il completamento dello **studio di fattibilità**.

Nel corso del 2007, pertanto, si provvederà ad iniziare i lavori per la realizzazione del Sistema Informatico.

Tale sistema consentirà un sensibile miglioramento nel trasferimento delle informazioni relative alle movimentazioni dei materiali d'armamento all'interno della Pubblica Amministrazione.

Il progetto soddisferà meglio le esigenze di **tracciabilità** dei materiali d'armamento, anche quando, a seguito delle iniziative europee, probabilmente si perverrà alla costituzione di un mercato interno, unificato, dei materiali d'armamento. Tale apertura, infatti, non potrà prescindere da un sistema di controlli comune che coniughi flessibilità nel trasferimento dei materiali, tracciabilità degli stessi ed efficacia nei controlli in caso di eventuale riesportazione verso Paesi terzi.

b.3 Armi piccole e leggere.

Sul piano interno, in ottemperanza ai vincoli del Codice di Condotta ed alla lista dei materiali d'armamento ad esso annessa, è proseguito il coordinamento del Ministro degli Affari Esteri attraverso la riunione dell'apposito gruppo tecnico di lavoro "ad hoc" sulle armi piccole e leggere svoltosi a giugno 2006.

In questa sede si è provveduto, inoltre, a delineare la posizione italiana in preparazione Conferenza di Riesame in ambito Nazioni Unite, la riunione ha consentito di fare il punto sugli adempimenti interni in materia di tracciabilità delle armi piccole e leggere.

b.4 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.

La Posizione Comune dell'Unione Europea sulle attività di intermediazione nel campo della compravendita di armamenti **esorta** gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività che si svolgono – ad opera di chiunque – **sui rispettivi territori nazionali** e li incoraggia, altresì, a controllare quelle svolte al di fuori del territorio nazionale ad opera di persone fisiche e giuridiche che vi risiedono o che vi operano.

Essa quindi non presuppone divieti generali allo svolgimento delle suddette attività, ma si limita a prevederne una regolamentazione.

In generale la quasi totalità degli Stati Membri hanno recepito la “Posizione Comune” percorrendo la via dell’emendamento alle normative esistenti sul controllo delle esportazioni, introducendo in esse l’ipotesi dell’intermediazione.

L’azione italiana di recepimento, attualmente in itinere presso il Ministero della Giustizia, è orientata verso la predisposizione di una norma “ad hoc”, da affiancare alla legge 185/90.

La citata legge, comunque, già prevede l’indicazione dei compensi di eventuali intermediari [(art. 11 comma 2 lettera c)], nonché la tracciabilità dei flussi finanziari connessi (all’art. 27), mentre nel Regolamento¹⁰ di attuazione è prevista l’indicazione di eventuali soggetti intermediari commerciali citati nel contratto.

c. L’azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale

Numerosi sono i campi attinenti la materia che hanno visto operare le Amministrazioni in campo Internazionale.

L’UCPMA nelle sue competenze precipue di coordinamento ha promosso lo sviluppo delle materie riguardanti i disposti normativi in ambito europeo nelle tematiche attinenti la legge 185/90.

Il Ministero degli Affari Esteri, quale dicastero cardine della politica italiana per il controllo dell’esportazione dei materiali d’armamento, nelle sue varie articolazioni (UAMA; Direzioni generali geografiche e tematiche) ha dedicato particolare attenzione all’attività internazionale e comunitaria condotta nei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.

Il Dicastero della Difesa, unitamente al MAE ed all’UCPMA, ha seguito gli esercizi di concertazione in ambito UE riferiti alla ristrutturazione dell’industria europea di difesa.

c.1 Trasferimento Intracomunitario dei materiali d’armamento.

Durante il 2006 sono state portate avanti due iniziative europee **volte a favorire l’integrazione del mercato della difesa europeo.** Ambedue prevedono la possibilità di un più facile interscambio di

¹⁰ D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93 - “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127

componenti militari fra le imprese europee. Attualmente, infatti, le industrie sono spinte a privilegiare i subfornitori nazionali, indipendentemente dalla loro efficienza, per evitare i costi e i rischi associati alla scelta di subfornitori europei i quali dovrebbero sottostare ai vincoli delle rispettive normative nazionali. Nel campo militare l'estensivo utilizzo della deroga dall'applicazione delle norme comunitarie, previsto dall'art. 296 del Trattato, ha fino ad ora impedito l'unificazione del mercato europeo e la liberalizzazione dei trasferimenti intra-comunitari. Un altro obiettivo è quello di sostenere in questo modo la formazione delle TDC – Transnational Defence Companies in grado di specializzare le rispettive componenti nazionali.

La prima iniziativa è portata avanti dalla Commissione Europea – DG Enterprise and Industry e, dopo la realizzazione di uno studio e la pubblicazione del Consultation Paper on the intra-Community circulation of products for defence of Member States del 21 marzo 2006, sta ora definendo l'Impact Assessment. A primavera 2007 la Commissione dovrebbe presentare le sue proposte che saranno discusse con gli Stati Membri. La seconda iniziativa fa capo ai sei paesi dell'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) e dovrebbe definire una proposta entro l'estate 2007.

Le due iniziative si basano, pur con qualche differenza, sull'introduzione di una **Licenza Generale**, rilasciata dalle Autorità nazionali ad imprese "qualificate", per poter movimentare componenti militari predefiniti verso altre imprese europee "qualificate" e a condizione che i prodotti finali siano destinati solo a Paesi europei o ad altri Paesi preventivamente concordati fra i paesi coinvolti nella produzione. Verrebbe, quindi, assicurato il pieno rispetto dei principi della legge 185/90, per quanto riguarda la necessità di un assenso italiano per le esportazioni di prodotti che contengano parti di produzione italiana.

Le due iniziative differiscono per il contesto giuridico e istituzionale (comunitario, la prima, e accordo intergovernativo, la seconda). La partecipazione italiana alle due iniziative è stata assicurata attraverso un informale gruppo di lavoro interministeriale coordinato dall'UCPMA.

c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.

Il controllo delle esportazioni di materiali di armamento è stato anche nel 2006 una delle priorità della Comunità internazionale e le relative problematiche sono state oggetto di accresciuta attenzione nei pertinenti fori multilaterali.

In questo contesto il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a guidare la partecipazione italiana agli esercizi condotti nell'ambito del principale organismo di coordinamento dei controlli all'esportazione di armamenti convenzionali e beni e tecnologie a duplice uso, la "Intesa di Wassenaar".

c.3 Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali.

L'Italia, anche in questo settore, ha partecipato alle attività dei Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali cosiddette "di distruzione di massa": nucleari (N.S.G./Gruppo dei Fornitori Nucleari), chimiche, biologiche e batteriologiche (A.G./Gruppo Australia) e dei loro vettori (M.T.C.R./Regime di Controllo delle Tecnologie Missilistiche).

Di particolare rilevanza l'attività svolta dal Dicastero degli Esteri nel 2006, con la partecipazione di altre competenti Amministrazioni nazionali ed in coordinamento con alcuni Stati membri dei su richiamati Regimi di controllo, in merito a specifiche **iniziative di contrasto** di esportazioni e di riesportazioni da Paesi terzi (cosiddette "triangolazioni") di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

c.4 COARM.

Il Ministero degli Affari Esteri ha garantito la continua partecipazione italiana al gruppo di lavoro "COntventional ARMaments" (COARM).

Nel 2006 si è continuato il lavoro di perfezionamento di una versione aggiornata del **Codice Europeo di Condotta**, con l'obiettivo di rafforzarlo e di adeguarlo alle nuove problematiche del settore il documento è in attesa di essere approvato dal Consiglio Europeo.

Le modalità di applicazione del Codice sono contenute in una apposita **Guida dell'Utente** rivolta alle Autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, ed è consultabile alla pagina web “Controllo delle esportazioni connesso con la sicurezza” del sito Internet del Consiglio (<http://www.consilium.europa.eu/export-controls>).

Il Ministero degli Esteri partecipa attivamente all'aggiornamento di tale “guida”, presiedendo uno dei Gruppi di Lavoro a tal fine costituiti dalla Presidenza di turno.

La PESC dovrebbe dotarsi in un prossimo futuro anche di un nuovo strumento, il così detto “Tool Box”, contenente una serie di misure transitorie e cautelative da adottare nei confronti dei Paesi nei cui confronti l'Unione Europea ha revocato gli embarghi sulle forniture di armamenti in precedenza imposti.

Il testo del “Tool Box”, già concordato a livello di esperti, è in attesa di approvazione da parte del Consiglio Europeo.

Il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri ha contribuito a ridurre sensibilmente gli effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie esportative sostanzialmente analoghe, suscettibili di danneggiare gli esportatori di quegli Stati che - come l'Italia, con la Legge 185/90 - avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del “Codice Europeo di Condotta”.

Nel corso del 2006 la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, l'Islanda, la Norvegia e la Romania si sono allineati ufficialmente ai criteri e ai principi del codice.

Il sistema di **notifica dei dinieghi** e lo **scambio diretto di informazioni** in seno al Gruppo di Lavoro “COARM” sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari all'estero e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità, hanno fatto compiere passi significativi nella direzione di un efficace coordinamento delle politiche esportative ed uno stimolo per una crescente armonizzazione e convergenza di tali politiche.

Il 16 ottobre 2006 è stato pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea - serie C n. 250 - il documento "OTTAVA RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELLA MISURA OPERATIVA N. 8 DEL CODICE DI CONDOTTA DELL'UNIONE EUROPEA PER LE ESPORTAZIONI DI ARMI".

c.5 Armi piccole e leggere

Anche nel corso del 2006, l'Italia ha posto particolare attenzione al tema della **lotta al traffico illecito** delle armi piccole e leggere, partecipando attivamente agli esercizi in corso sull'argomento nei maggiori Fori negoziali multilaterali.

In particolare, l'Italia ha partecipato alla Prima Conferenza di riesame del "Programma di Azione delle Nazioni Unite sul traffico illecito delle armi piccole e leggere", che si è svolta a New York dal 26 giugno al 7 luglio 2006.

La Delegazione italiana ha agito nel quadro della strategia europea in materia di SALW¹¹, approvata lo scorso anno, concentrando l'attenzione sulla questione dei possibili seguiti a livello multilaterale. Nonostante gli sforzi profusi dai nostri rappresentanti, la Conferenza non si è conclusa con l'approvazione di un documento finale di sostanza.

Nell'ambito della Prima Commissione della 61esima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia ha sostenuto la tradizionale risoluzione presentata da Sud Africa, Giappone e Colombia sul tema del traffico illecito di armi piccole e leggere. Punto qualificante della Risoluzione è stata la decisione di convocare nel 2008 la riunione biennale degli Stati Parte del Programma d'Azione, risultato che pone le premesse per cercare di superare lo stallo intervenuto alla Conferenza di Riesame.

L'Italia ha inoltre partecipato ad alcuni seminari regionali organizzati sulla materia in aree particolarmente sensibili, come ad esempio il Medio Oriente, dove si è svolto (a Gerusalemme) un importante seminario dedicato ai MANPADS.

¹¹ Small Arms and Light Weapons.

c.6 Trattato promosso in sede ONU sul Commercio di Armi.

Nel corso della 61esima sessione annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia ha sostenuto con convinzione l'iniziativa promossa dal Regno Unito (e già concordata nell'ambito dell'Unione Europea) volta ad avviare un dibattito a livello mondiale sulla opportunità di dotare la Comunità internazionale di un trattato in grado di ispirare le politiche dei Paesi esportatori di materiali di armamento ad una serie di principi che rendano maggiormente responsabili le transazioni di prodotti bellici.

Anche con il voto favorevole dell'Italia è stata approvata una Risoluzione che delinea le prossime fasi dell'iniziativa:

- a. entro aprile 2007 ogni Stato membro dovrà fornire al Segretario Generale delle Nazioni Unite una relazione sulle proprie idee circa la fattibilità, l'ampiezza ed i parametri per l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante;
- b. alla 62esima sessione dell'Assemblea Generale nel prossimo settembre, il Segretario Generale dovrà presentare una relazione sui contributi forniti dagli Stati membri e costituire un gruppo di esperti governativi che svolgerà il lavoro preparatorio nel corso del 2008;
- c. in occasione della 63esima sessione dell'Assemblea Generale verrà fatto il punto sulle conclusioni raggiunte dal gruppo e si procederà, ove ne ricorrano le circostanze, alla formale redazione del testo.

L'adozione di un tale Trattato, pur con i limiti concettuali e soprattutto operativi che inevitabilmente discenderanno dalla sua natura obbligatoria e universale, non può che essere vista con favore sia per ragioni di principio sia perché essa contribuirebbe a creare un quadro di riferimento che (a differenza del Codice Europeo di Condotta e della Intesa di Wassenaar) coinvolgerebbe tendenzialmente l'intera Comunità internazionale e potrebbe responsabilmente ispirare le politiche esportative di tutti i maggiori Paesi produttori di armamento.

2. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2006¹².

2.1 AUTORIZZAZIONI

a. All'esportazione.

Nel corso del 2006 sono state rilasciate complessivamente da parte del Ministero degli Affari Esteri (vedasi relazione Vol. II - Documento "A"), n. **1183 (1.065)**¹² autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento di cui:

- 857 (796) per esportazioni definitive;
- 246 (210) per esportazioni temporanee;
- 80 (59) per proroghe di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Il valore delle esportazioni definitive, per le quali è previsto il corrispettivo regolamento finanziario (secondo la tempistica contrattuale), ammonta in totale a **2.192.402.944,89 € (1.360.698.213,76 €)**.

Rispetto al 2005 si è avuto un incremento del valore delle autorizzazioni alle esportazioni pari al **+61,12%** a fronte di una flessione riscontrata lo scorso anno rispetto al precedente (-9,49%).

L'industria italiana per la difesa ha di fatto **consolidato e rilanciato** la propria capacità produttiva nel campo delle esportazioni di materiale per la sicurezza e difesa.

Fra le esportazioni autorizzate emerge l'importante accordo stipulato tra la società AGUSTA e il Governo degli Stati Uniti relativo alla fornitura di una flotta di elicotteri presidenziali. L'accordo concluso nel 2005 ha iniziato la sua fase operativa solo nel 2006.

Ai fini statistici, in analogia con quanto effettuato nella precedente relazione, l'analisi delle autorizzazioni alle esportazioni definitive rilasciate per l'anno 2006 è stata condotta utilizzando le seguenti fasce: valore limitato (fino a 10 mln. di €), valore medio (tra 10 e 50 mln. di €), valore rilevante (oltre i 50 mln. di €).

¹² Al fine di una migliore comprensione e più immediato confronto con la precedente relazione, sono stati inseriti tra parentesi, là dove possibile, i corrispondenti valori numerici del 2005.

Si ritiene che l'analisi di tali aggregazioni possa fornire elementi di valutazione commisurabili alla valenza delle operazioni, sia sul piano industriale che su quello economico, dell'intero sistema industriale del Paese.

L'analisi (Vol. I - Tabella "I" e "L") ha evidenziato quanto segue:

- **il 96,27 (95,98)% delle autorizzazioni**, corrispondente a 825 (764) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore inferiore a 10 mln. di €** per un ammontare complessivo di 550,1 (391,6) mln. di € pari al 25,09 (28,77)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- **il 2,33 (3,27)% delle autorizzazioni**, corrispondente a 20 (26) autorizzazioni, è **relativo a materiale di valore compreso fra i 10 e 50 mln. di €** per un ammontare complessivo di 523,9 (598,1) mln. di € pari al 23,90 (43,96)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- **lo 1,40 (0,75)% delle autorizzazioni**, corrispondenti a 12 (6) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore superiore a 50 mln. di €** per un ammontare complessivo di 1.118,4 (371,0) mln. di € pari al 51,01 (27,27)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate.

Le numerosissime autorizzazioni rilasciate nel "range" fino ai 10 mln., per un controvalore di appena il 25% del totale, evidenziano come la domanda sia concentrata principalmente sulla componentistica e sulle parti di ricambio. Peraltro, i dati riferiti alle autorizzazioni oltre i 50 mln., relativi alla vendita di sistemi completi, denotano una certa vivacità del comparto anche come integratore di sistemi.

Fra gli esportatori primeggia, come volume finanziario, l'AGUSTA con oltre il 37,97% , pari a circa 810,6 mln. di €, seguita da:

- ALENIA Aeronautica con il 14,2%, pari a circa 311,25 mln. di €
- OTO MELARA con il 12,92%, pari a circa 283,3 mln. di €
- AVIO con il 5,81%, pari a circa 127,35 mln. di €
- LITAL con il 5,65%, pari a circa 123,85 mln. di €
- SELEX Sistemi Integrati con il 3,72%, par a circa 81,5 mln. di €
- ALENIA AERMACCHI con il 3,35%, pari a circa 73,4 mln. di €

- ALCATEL ALENIA Space Italia con il 3,26%, pari a circa 71,5 mln. di €
- IVECO con il 2,26%, pari a circa 49,6 mln. di €
- GALILEO AVIONICA con il 1,46%, pari a circa 32,1 mln. di €

Per quanto attiene, invece, ai **Paesi principali destinatari** delle autorizzazioni alle esportazioni definitive di materiale d'armamento, gli STATI UNITI D'AMERICA si attestano nell'anno 2006 al primo posto con il 15,95%, pari a circa 349,6 mln. di € con 102 autorizzazioni, seguiti da:

- EMIRATI ARABI UNITI con il 15,42%, pari a 338,2 mln. di € con 29 autorizzazioni;
- POLONIA con il 10,38%, pari 227,6 mln. di € con 9 autorizzazioni;
- Regno Unito con il 7,26%, pari a circa 159,25 mln. di € con 49 autorizzazioni;
- AUSTRIA con il 6,97%, pari a circa 152,8 mln. di € con 27 autorizzazioni;
- GERMANIA con il 5,20%, pari a circa 113,98 mln. di € con 48 autorizzazioni;
- BULGARIA con il 4,19%, pari a circa 91,8 mln. di € con 1 autorizzazione;
- OMAN con il 3,59%, pari a 78,67 mln. di € con 7 autorizzazioni;
- LITUANIA con il 3,45%, pari a 75,7 mln. di € con 6 autorizzazioni;
- NIGERIA con il 3,39%, pari a 74,4 mln. di € con 2 autorizzazioni.

Si riporta (Vol I – Tabella “P”) la tipologia di materiali destinati a ciascun Paese, per i quali sono state concesse le AUTORIZZAZIONI all'esportazione nel corso del 2006.

Circa **le aree geopolitiche di destinazione** delle nostre esportazioni permangono al primo posto i **Paesi della NATO/UE**, verso i quali sono state emesse 529 (458) autorizzazioni, corrispondenti a circa **il 63,68 % (55,58%)** del totale, per un valore di circa 1.396 (756,3) mln. di €, con un incremento significativo rispetto al 2005 (Vol I – Tabella “A”, “B” e “C”).

In sintesi, si evince che:

- le maggiori quote di esportazione verso gli **Stati Uniti d'America**, sono dovute soprattutto all'avvio della fornitura di elicotteri AGUSTA per la flotta presidenziale;
- nel novero degli acquirenti di tecnologie e materiali italiani per la difesa si sono inseriti **Polonia** (armamento per veicoli blindati), **Bulgaria** e **Lituania** (aerei da trasporto).

Di diverso andamento sono le autorizzazioni dirette verso i **Paesi Asiatici**, (Estremo Oriente) che hanno **registrato un forte rallentamento**, a differenza dello scorso anno che era stato contraddistinto da una sensibile crescita delle esportazioni. Infatti, il valore complessivo delle transazioni autorizzate, pari a circa il 25% per l'anno 2005, si attesta a circa il 7,31 % per l'anno 2006 (Vol I – Tabella “D”).

In tale area geografica, si rileva che:

- la quota più **significativa** delle esportazioni ha interessato **la Corea del Sud** con il 3,36% (esportazione di satelliti per uso sostanzialmente civile);
- verso **l'India** sono state autorizzate forniture di componenti per elicotteri ed aerei, prodotti localmente, per circa l'1,23% del valore totale, mentre verso il **Pakistan** sono state autorizzate esportazioni di componentistica per unità navali, aeree e terrestri per un ammontare di circa l'1,04 % del valore totale;
- di **scarso interesse** le commesse militari autorizzate verso **Singapore** (0,64% del valore totale), e verso la **Repubblica Popolare di Cina** (0,08% del valore totale). Verso quest'ultimo Paese, infatti nel rispetto delle vigenti limitazioni alle esportazioni, sono state rilasciate solo 5 autorizzazioni all'esportazione definitiva di materiale per la difesa (tubi elettronici per applicazioni mediche e per le telecomunicazioni terrestri, ricambi per radio, antenne e ricambi per navigazione aeroportuale e un software per un istituto di ricerca) per un importo complessivo pari ad €1.738.279,55.

Per quanto riguarda **l'America Centro Meridionale** le autorizzazioni all'esportazioni hanno totalizzato un valore di circa 56 mln. di €, pari al 2,56% del valore totale. In particolare verso:

- il **Perù** è stata esportata una fregata multiruolo della classe Lupo dimessa dalla nostra Marina Militare e ricondizionata da Fincantieri;
- il **Venezuela** è stata autorizzata solo la revisione/ammodernamento di 3 elicotteri navali di vecchia concezione.

b. All'importazione.

Nel 2006, sono state rilasciate complessivamente 387 (312) autorizzazioni all'importazione, così suddivise:

- 133 (136), a titolo definitivo;
- 182 (120), a titolo temporaneo;
- 72 (56), a titolo di proroga.

Il valore totale dei materiali di cui è stata autorizzata l'importazione definitiva ammonta a circa 83,8 (96,1) mln. di €

Similmente agli anni passati, i materiali importati in via definitiva risultano provenire quasi esclusivamente da Paesi membri della NATO/UE, con 115 (114) autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2006.

Infatti, gli **Stati Uniti d'America** sono stati il principale fornitore di materiali con circa 42 mln. di €, seguiti da:

- Svizzera con 14 mln. di € (munizionamento) e
- Federazione Russa con 6,8 mln. di €(apparati avionici).

c. Transiti

Nel 2006 non è stata concessa alcuna autorizzazione.

d. Transiti

Per i programmi di coproduzione intergovernativa si rinvia alla documento posto nel Vol. II - Appendice "2" dove sono indicati per ciascun programma le ditte partecipanti e la tipologia di materiale che esse producono e/o integrano, nonché i paesi destinatari del materiale che si intende produrre congiuntamente.

e. Nulla Osta,

Nel corso del 2006 dal Ministero della Difesa (relazione posta nel Vol. II - Documento "B") sono stati rilasciati le seguenti tipologie di nulla osta, in applicazione dell'art. 9:

- comma 2, per il rilascio del parere MAE per il prosieguo delle trattative contrattuali verso Paesi Terzi;
- comma 4 , per la prosecuzione delle trattative contrattuali verso Paesi NATO - UE;
- comma 5, per la prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse.
- Il Ministero della Difesa ha altresì rilasciato, ai sensi dell'art. 2 comma 6, n.74 nulla osta per assistenza tecnica e n.20 per corsi di addestramento.

2.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE

Nel corso del 2006, sono state effettuate 21 (13) *nuove iscrizioni* al registro, di cui all'articolo 3 della Legge 185/90. Nello stesso tempo, sono state effettuate 11 cancellazioni di cui 2 relative all'anno 2005 e più precisamente per non aver presentato, prima della scadenza del triennio di validità, la prevista documentazione per il rinnovo.

Al 31 dicembre 2006 risultavano così iscritte nel Registro **187 (177) imprese**.

2.3 OPERAZIONI

Come già precisato nelle precedenti relazioni, i movimenti rilevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane (Vol. II - Documento "E") sono relativi allo stato di avanzamento (utilizzazione) di licenze rilasciate, sia nel 2006 che negli anni precedenti (Vol I – Tabella "E", "F", "G" e "H").

Non c'è quindi correlazione tra le "autorizzazioni" concesse nel 2006 e le "esportazioni" dello stesso periodo.

a. Esportazioni

Nell'anno 2006 risultano effettuati movimenti doganali per un valore complessivo pari a circa **1.181,82** (1.194,5) mln. di €riguardanti:

- n. 980 (897) **esportazioni definitive**, per un valore complessivo di circa **970,38** (830,8) mln. di €
- n. 208 (195) **esportazioni temporanee**, per un valore complessivo di circa **211,44** (363,7) mln. di €

Relativamente alle **ri-esportazioni** sono state effettuate operazioni pari a circa **91,5** (79,2) mln. di €

b. Importazioni

Il valore dei materiali, oggetto di operazioni doganali correlate ad autorizzazioni all'importazione in corso di validità, è stato nel 2006 di circa **130,7** (102,40) mln. di €, ripartite in:

- 41,8 (41,1) mln. di € per le **importazioni definitive** corrispondenti a 86 (66) autorizzazioni;
- 89,8 (79,3) mln. di € per le **importazioni temporanee** corrispondenti a 188 (164) autorizzazioni.

Relativamente alle **re-importazioni** sono state effettuate operazioni pari a 183,04 (53,7) mln. di €

c. Programmi Intergovernativi

Dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane si rilevano anche le seguenti movimentazioni relative ai Programmi Intergovernativi, inseriti all'interno della relazione al Parlamento ai sensi dell'art 5, comma 1, della legge 185/90 così come modificato dalla legge 148/03:

- **esportazioni temporanee** per un ammontare di circa 955,66 (589,7) mln. di €
- **importazioni definitive** per un ammontare di circa 26,9 (24,6) mln. di €

2.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE

L'attività degli Istituti di credito operanti nel territorio italiano, inerente le transazioni bancarie in materia di esportazione/importazione e transito di materiali di armamento per l'anno 2006, è analiticamente esposta nella relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro alla quale si rinvia (Vol. II – Documento "D").

In sintesi (Vol I – Tabella "N" e "O"), nel periodo considerato sono state autorizzate n. **930** (876) transazioni bancarie, il cui valore complessivo è stato di circa **1.589,1** mln. di € così suddiviso:

- n. 663 (645) relative ad operazioni di **esportazione definitiva** di materiali di armamento per un ammontare di circa **1.492,6** (1.125,8) mln. di €

Nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse le 24 (37) operazioni effettuate a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 185/90.

- n. 14 (20) relative ad operazioni di **temporanea esportazione** per un ammontare di circa 0,8 (1,9) mln. di €
- n. 71 (60) relative ad operazioni di **importazione definitiva** di materiali di armamento, per circa 65,6 (55,8) mln. di €
- n. 182 (151) relative ad **importazioni temporanee** per un ammontare di circa 30,1 (22,16) mln. di €

Rispetto all'ammontare autorizzato per le sole esportazione definitive, due istituti di credito hanno negoziato circa il 49 % delle transazioni bancarie.

Inoltre sono state autorizzate transazioni bancarie relative a **pagamenti per compensi d'intermediazione**, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di circa 32,6 mln. di €

Nell'anno 2006, rispetto all'anno precedente, si è, altresì, registrato un aumento di circa il 6 % del numero delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e Finanza, a cui corrisponde un **incremento del 31,8% del valore complessivo** autorizzato.

La movimentazione finanziaria (introiti ed esborsi) avvenuta in relazione ai **programmi intergovernativi** è risultata pari a circa €**1.068,1** (1.015) mln. di €

2.5 ULTERIORI VALUTAZIONI

Il **valore delle autorizzazioni** rilasciate per l'esportazione, nel corso del 2006, è stato di circa **2.192,4 (1.360,7) mln. di €** e le esportazioni effettuate sono state di circa 970,38 (circa 830,8) mln. di €

Nel contempo le esportazioni temporanee effettuate nel 2006 nel quadro dei Programmi Intergovernativi si sono attestate a circa 955,66 mln. di €

Rispetto al precedente anno si è pertanto verificato un rilevante **aumento di circa il 61,12% nel valore delle licenze di esportazione** rilasciate, un **aumento di circa il 12,89 %** del materiale esportato ed un **aumento del 23,74%** delle esportazioni temporanee nell'ambito **dei Programmi intergovernativi**.

In Vol. I - Tabella “M” è illustrato il trend relativo alle “autorizzazioni” ed alle “operazioni” effettuate nel periodo dal 1997 al 2006.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, va tenuto presente che lo sfasamento temporale che esiste tra l’autorizzazione ad esportare, l’effettiva spedizione del materiale prodotto ed i pagamenti effettuati non consentono un’immediata correlazione tra i **valori monetari totali**, relativi rispettivamente alle autorizzazioni concesse, alle esportazioni effettivamente avvenute nell’anno ed alle autorizzazioni ad effettuare le transazioni bancarie.

Infatti, sono gli effettivi movimenti doganali che danno la corretta indicazione finanziaria di quanto l’Italia ha esportato in materiali di armamento nell’anno, poiché nella maggioranza dei casi, l’esecuzione contrattuale è modulata su base pluriennale.

Le autorizzazioni concesse rappresentano, invece, seppure con una certa approssimazione (in quanto non sempre i contratti si concludono nella loro completezza), una componente dell’ammontare del portafoglio di ordini esteri della nostra industria per la difesa.

Nel 2006 non è stata rilasciata alcuna istanza di “Licenza Globale di Progetto” (GPL). Pertanto non sono state effettuate operazioni di esportazione e di importazione di materiali autorizzati con GPL.

È regolarmente continuata la movimentazione dei materiali connessi con i programmi di coproduzione intergovernativa, che, ai sensi della legge art. 1, commi, 8 lettera a) e 9 lettera a) sono soggetti al controllo del Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

L’elenco dei programmi, delle ditte partecipanti e del tipo di materiale prodotto è riportato nel Vol. II - Appendice “2”.

Nella relazione dell’Agenzia delle Dogane (Vol. II – Documento “E”) sono state inserite le rilevazioni degli Uffici doganali in merito ai citati programmi, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 5 della legge 185/90, come modificato dalla legge 148/03.

Nel Vol. I - Tabella “M” sono riportati anche i valori delle operazioni temporanee effettuate nel quadro delle movimentazioni relative ai cosiddetti Programmi Intergovernativi.

Il carattere delle citate operazioni comporta che uno stesso componente venga movimentato e quindi registrato più volte. Il reale valore del

trasferimento potrà configurarsi solo nel momento in cui avverrà la definitiva cessione/acquisizione del materiale oggetto del programma da parte dei Paesi partecipanti.

Va inoltre precisato che, per loro natura, questi programmi intergovernativi non producono alcun effetto sensibile sull'interscambio. Tali strumenti – ormai insostituibili per contenere i costi elevatissimi dei moderni e sempre più complessi sistemi di difesa – prevedono un bilanciamento finale tra il lavoro effettuato, pagato dall’Agenzia di programma alle industrie produttrici, e la percentuale di partecipazione nazionale al programma, pagato dallo Stato all’Agenzia di programma (“cost/work sharing”).

3. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L’ANNO 2007

Permangono, in linea di principio, le indicazioni programmatiche fino ad oggi seguite, che sono basate fondamentalmente sul principio di esercitare un sempre più efficace controllo delle movimentazioni dei materiali di armamento secondo la legge 185/90, cercando, nel contempo, di consentire la presenza competitiva dell’industria nazionale nel mercato internazionale.

In particolare si dovrà:

3.1 in ambito nazionale:

- continuare ad ottimizzare le procedure amministrative previste dalla norma in vigore e dal regolamento di esecuzione DPCM 14 gennaio 2005, n.93, ed i provvedimenti ministeriali, preventivamente coordinati con le altre Amministrazioni interessate;
- realizzare il sistema informatico interministeriale volto a migliorare le attività di coordinamento e di controllo delle operazioni relative a esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento;
- perseverare, con trasparenza, nell’azione d’impulso e di coordinamento interministeriale per l’assistenza alle operazioni di maggiore rilevanza per il Paese.

3.2 in ambito europeo:

partecipare attivamente alle iniziative europee per contribuire:

- ad armonizzare le regole in materia di produzione e di controllo delle esportazioni dei materiali d’armamento e dei prodotti ad alta tecnologia;

- a monitorare attivamente il processo d'integrazione industriale europea, salvaguardando nel contempo le nicchie di eccellenza dell'industria nazionale;
- alla stesura dei principi e del testo della Direttiva Europea per gli Appalti Pubblici nel settore della Sicurezza e Difesa.

3.3 in ambito internazionale:

- partecipare attivamente ai fori internazionali che trattano argomenti relativi al controllo degli armamenti, dalla loro classificazione, alla costruzione ed infine destinazione;
- partecipare ad iniziative tendenti a stabilire con i paesi alleati accordi in materia di trasferimento di materiali d'armamento e di alta tecnologia.

3.4 informazione istituzionale

E' previsto l'avvio di incontri periodici con i rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative, interessate al controllo dei trasferimenti dei materiali d'armamento.

L'iniziativa ha la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione in merito:

- alle attività svolte dall'Amministrazione nella gestione delle procedure connesse con la legge 185/90;
- al processo d'integrazione del mercato europeo degli equipaggiamenti militari;
- alle attività condotte nei diversi fori internazionali relativamente al controllo e monitoraggio delle esportazioni di materiale militare;
- all'applicazione dei principi, vincoli e i divieti – ed alla eventuale evoluzione – nella gestione delle attività di controllo in parola.

Elenco ALLEGATI e TABELLE

- Allegato “A”** Stralcio delle Categorie dei Materiali d’Armamento (D.M. 2003)
- Allegato “B”** Elenco dei Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo da parte dell’ONU, dell’Unione Europea e dell’OSCE.
- Allegato “C”** Elenco dei Paesi ritenuti dall’ONU responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.
-
- Tabella “A”** AUTORIZZAZIONI all’Esportazione per aree Politiche NATO/UE e non NATO/UE
- Tabella “B”** AUTORIZZAZIONI all’Esportazione in ambito NATO/UE
- Tabella “C”** AUTORIZZAZIONI all’Esportazione in ambito non NATO/UE
- Tabella “D”** AUTORIZZAZIONI all’Esportazione per Aree Geografiche
- Tabella “E”** OPERAZIONI di esportazione effettuate verso le aree politiche: Paesi NATO (non UE), Paesi UE e Paesi non NATO/UE
- Tabella “F”** OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi NATO/UE.
- Tabella “G”** OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi non NATO/UE
- Tabella “H”** OPERAZIONI di esportazione per Aree Geografiche
- Tabella “I”** Comparazione dei VALORI delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
- Tabella “L”** Comparazione dei VALORI delle OPERAZIONI di esportazione definitiva
- Tabella “M”** Andamento delle AUTORIZZAZIONI e delle OPERAZIONI dal 1997 al 2006
- Tabella “N”** Valore degli IMPORTI AUTORIZZATI per Istituti di Credito
- Tabella “O”** Andamento dei FLUSSI FINANZIARI su Banche Nazionali e Internazionali (operanti in Italia)
- Tabella “P”** Elenco dei materiali AUTORIZZATI per Paese di destinazione.